

**COMUNE DI GARBAGNA**  
**Provincia di Alessandria**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**2020 - 2022**

**NOTA INTEGRATIVA**

## Premessa

La presente nota integrativa è costituita tenuto conto del quadro normativo di riferimento delineato dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 22/12/2015, della legge di bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 e della legge costituzionale 243/2012 modificata nel corso del 2016 in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2020/2022 è costituito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Le Sezioni Riunite in Sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione 17 dicembre 2019 pronuncia n° 20/SSRRCO/QMIG/2019, a seguito della rimessione operata dalla Sezione Regionale di Controllo del Trentino Alto Adige, che avevo posto all'attenzione del supremo consesso un'importante problematica interpretativa, legata al raccordo tra le due disposizioni citate, si sono così espresse:

*"Gli enti locali devono rispettare, anche dopo le modifiche recate dalla L. 145/2018, i vincoli del pareggio di bilancio in termini di equilibrio finale, con la conseguenza che la permanenza della vigenza di tale regola dettata dalla L. 243/2012 limita la possibilità di ricorrere alla contrazione di indebitamento per il finanziamento degli investimenti."*

La nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 11 comma 5 dello stesso decreto.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020/2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra

l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021 che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente approvato con delibera di Giunta n. 58 del 16/07/2018 e presentato al Consiglio Comunale che ha provveduto a recepirlo con delibera n. 31 del 31/07/2018. In data odierna la Giunta Comunale con delibera n. 17 del 13/02/2019 l'ha modificato con i dati di bilancio aggiornati; con l'approvazione dello schema di bilancio viene anche approvata l'aggiornamento al DUP con i dati contabili e descrittivi elaborati.

L'undicesimo correttivo approvato con D.M. 1° agosto 2019 e pubblicato sulla G.U. n.196 del 22-08-2019 riguarda l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 ed in particolare:

- i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio;
- il prospetto del risultato di amministrazione;
- il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto e al bilancio di previsione.

Le novità dello schema di rendiconto si applicheranno già con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019. Tuttavia, solo per l'esercizio 2019, poiché primo anno di applicazione, è attribuita natura conoscitiva ai saldi riguardanti "l'equilibrio di bilancio" e "l'equilibrio complessivo".

· Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione, invece, si applicheranno già al bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione dei nuovi prospetti a/1), a/2e a/3 che scatteranno dal preventivo 2021-2023.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it>.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

**FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede

si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.

Nel 2020 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 95 per cento, nel 2021 è pari almeno al 100 per cento, nel 2022 è pari al 100 per cento. Non ci siamo avvalsi della facoltà di ridurre la quota di accantonamento al FCDE (dal 95% al 90%) in presenza delle condizioni previste dalla legge di Bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

**1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI), gli accertamenti su ICI e TASI anni precedenti, l'imposta comunale sulla pubblicità, Tosap. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

**2. calcolare, per ciascun capitolo, il rapporto semplice annui tra Accertato (a competenza) e Incassato degli ultimi 5 anni:**

Il F.C.D.E. del capitolo / articolo sarà quindi dato dalla Previsione di Bilancio calcolato sul rapporto semplice delle percentuali calcolate degli ultimi cinque anni.

**3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Non sono state considerate voci di entrata relative ad anni precedenti il quinquennio di riferimento, nel caso in cui siano state molto rilevanti. Per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'ultimi due anni considerati.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel Bilancio 2020/2022 è rispettivamente per ogni anno: 2020 12.497,25 €, 2021 € 13.155,00 e 2022 € 13.155,00.

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **1. Fondo rischi per spese potenziali in contenzioso**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito a salvaguardia di eventuali procedure di contenzioso nei confronti dell'ente da parte di terzi. L'importo di ciascun anno del Bilancio Triennale è pari a € 1.000,00.

### **2. Fondo per indennità di Fine Mandato**

Tra gli stanziamenti di bilancio è previsto la quota di indennità di fine mandato che confluirà nell'avanzo accantonato per liquidare nel corso del 2020 l'indennità spettante a Sindaco.

### **3. Fondo per rinnovi contrattuali ai dipendenti**

Si è provveduto a stanziare somme in quanto il contratto è scaduto al 31/12/2018, in base alle indicazioni fornite, prevedendo la percentuale consigliata e calcolata sul monte salari annuo.

### **3. Fondo per ripiano perdite società partecipate**

Il Comune di Garbagna è socio della Società 5 Valli Servizi s.r.l. con capitale sociale di € 19.117,00 e detiene una quota di partecipazione pari al 2,56 per cento del capitale sociale.

La società 5 Valli Servizi S.r.l. (di seguito denominata "società") è partecipata totalmente da 37 Comuni e svolge attività di raccolta, stoccaggio, sia di rifiuti solidi urbani che speciali per conto dei Comuni partecipanti.

Il C.d.A. della "società", in data 30/10/2019 ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018, trasmesso per conoscenza a questo Ente, da quale emerge che la gestione 2018 si è chiusa registrando una perdita di € 586.770,15 con conseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legge e contestuale erosione delle riserve di bilancio; tale documento è stato approvato anche dall'assemblea dei soci in data 23/12/2019.

Il Consiglio Comunale in data 21/12/2019 con delibera n. 45 ha espresso degli indirizzi programmatici per sostenere il progetto di ricapitalizzazione e copertura perdite della società 5 Valli e Servizi srl.

Dell'eventuale ripiano della perdita di esercizio di € 586.770,15 (rilevata nell'esercizio 2018 ma in parte da ricondurre all'anno 2017 a causa di errori contabili) la società intende utilizzare in primis il capitale sociale e le riserve accantonate per ridurre la perdita ad € 287.046,00, al lordo del reintegro del capitale sociale di € 19.117,00, come per legge;

Dato atto che la perdita di € 287.046,00 dovrebbe essere per quanto sopra ripianata dai Comuni soci in base alla percentuale di partecipazione sociale.

Proprio in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale si è provveduto a costituire il Fondo di cui stiamo parlando per un importo pari a € 7.350,00.

Il Consiglio Comunale nell'esprimere le linee di indirizzo per permettere al Sindaco di approvare il Bilancio anno 2018 e perseguire l'obiettivo del risanamento economico intrapreso dalla 5 Valli Servizi srl, affinché nell'esprimere il proprio voto, tenga in debito conto delle considerazioni espresse e della volontà di questo Ente:

a) Consentire il proseguimento dell'attività della Società 5 Valli Servizi s.r.l. e risanarla coprendo la perdita nel più breve tempo possibile in un termine ragionevole, comunque successivo all'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione afferente gli Esercizi Finanziari 2020/2022;

b) prevedere la copertura della perdita di spettanza del Comune di Garbagna nel limite di € 7.349,00 da stanziare nel bilancio di previsione 2020/2022;

c) Adottare ogni iniziativa utile, consentita dalla normativa vigente, onde pervenire entro la suddetta data a coprire la perdita così da garantire un efficiente proseguimento dell'attività aziendale;

d) Intraprendere ogni azione volta al recupero di somme esigibili sia da parte di soci inadempienti che da altri debitori o percettori di somme indebite, nonché all'accertamento di eventuali responsabilità degli organi societari che con azioni od omesso controllo abbiano causato le perdite riportate nel bilancio 2018;

e) Raccomandarsi ad una gestione più attenta affinché non si ripeta in futuro una situazione di squilibrio economico-patrimoniale.

Non appena tali raccomandazioni saranno opportunamente verificate e recepite, con dimostrazione, da parte della Società, si darà corso alla variazione al Bilancio di Previsione, non appena approvato.

#### ***Prospetto avanzo di amministrazione presunto***

*In occasione della predisposizione del bilancio è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione. Ad oggi il risultato di amministrazione anno 2019 presunto è determinato a seguito del riaccertamento dei residui approvato con delibera n. 7 in data 19/02/2020. Nei prossimi giorni si provvederà all'approvazione dello schema del Conto Consuntivo. Si allega il prospetto della formazione avanzo presunto in cui sono distinti:*

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera. Si è provveduto solo ad applicare una parte dell'avanzo accantonato per rimborso quote capitale D.L. 35/2013.

### ***Fondo pluriennale vincolato***

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiali, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del

bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato come da crono programmi.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

E' previsto l'eventuale ricorso all'indebitamento per cofinanziare l'acquisto del nuovo mezzo da adibire al trasporto scolastico. Per tale acquisto la Regione ha approvato e concesso un contributo pari a € 32.513,00 corrispondente al 50% della spesa effettiva per un ammontare massimo di € 65.026,00. Al momento la programmazione dell'ente prevede la contrazione del mutuo di importo necessario a cofinanziare l'acquisto, ma se l'Ente avrà eventuali contributi o la possibilità di impegnare fondi propri (es. l'avanzo di amministrazione), verrà meno il ricorso all'indebitamento.

Di seguito si illustrano le opere appena concluse

1) Interventi ripristino deflusso e difesa Rio Stallarolo (Rabattino) e sc. Agliani e S. Vito. Lavoro concluso e liquidato	€ 94.604,00
2) Lavori di pulizia e ripristino sezioni di deflusso del rio Zelassi. Realizzazione Difese per i collettori fognari. Reimputato all'anno 2019 anno in cui è stato terminato e liquidato	€ 50.000,00
3) Lavori di sistemazione strada comunale Boschi Inferiori Lavoro concluso e liquidato	€ 30.000,00
4) Lavori di ripristino rete idrografica minore a protezione abitato Rio Stallarolo). Reimputato all'anno 2019 anno in cui è stato terminato e liquidato	€ 45.000,00
5) Lavori al Torrente Grue. Reimputato all'anno 2019 anno in cui è stato eseguito e in attesa del saldo	€ 25.000,00
6) Consolidamento viabilità sotto la Fr. Pragarolo e messa in sicurezza s.c. Campolungo e in attesa del saldo	€ 100.000,00
7) Contributo investimenti del Ministero per messa in sicurezza strade Eseguito e liquidato	€ 40.000,00
8) Contributo del Mise per efficientamento energetico presso la scuola primaria e palestra per sostituzione impianti di riscaldamento esistenti Lavori iniziati nel corso del 2019 e in corso di esecuzione	€ 50.000,00
9) Ordinanze per lavori di somma urgenza a seguito di danni alluvionali Autunno 2019 n. 19 e 20 del 24/10/2019. Lavori eseguiti e finanziati in attesa di rendicontazione	€ 19.000,00
10) Ordinanze per lavori di somma urgenza a seguito di danni alluvionali Autunno 2019 n. 23 e 24 del 27/11/2019. Lavori in parte eseguiti e in attesa di finanziamento. Importo reimputato al 2020	€ 71.700,00

Siamo in attesa di ricevere l'esito dell'istruttoria sulla richiesta di ammissione al finanziamento per il progetto:

- 1) La legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 51 a 58 hanno previsto la possibilità di richiedere un contributo per la spesa di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza delle scuole, edifici pubblici, patrimonio enti locali e strade. Abbiamo inoltrato richiesta per una progettazione pari a € 70.000,00 per la progettazione di interventi di riduzione rischio idrogeologico lungo i torrenti del territorio. Non appena avremo notizia dell'esito di ammissione al contributo, provvederemo a iscrivere a bilancio la somma eventualmente riconosciuta;
- 2) 2019 – PSR 2014/2020 del GAL GIAROLO LEADER sull'ambito tematico “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO” Nella nostra fattispecie la richiesta è stata inoltrata per la riqualificazione dell'Area Castello vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e l'importo del progetto pari a € 48.156,77 di cui l'80% potrebbe essere finanziato dalla Regione Piemonte e il 20% a carico dell'ente. Non appena avremo l'esito dell'istruttoria per l'ammissione con l'importo preciso che verrà riconosciuto, il Comune deciderà in merito al cofinanziamento dell'opera;

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti come di seguito elencati:

- 3) Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti del contributo per interventi destinati a opere pubbliche art. 1 commi 29-37 legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 per l'importo di € 50.000,00 stanziato in bilancio per la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Tale contributo è stato confermato e verrà finanziato fino all'anno 2024;
- 4) Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2020 in base all'art. 30 comma 14ter del decreto legge 30/04/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58 per l'importo di € 11.597,90 stanziato in bilancio per la messa in sicurezza delle strade comunali;
- 5) Con determinazione della Regione Piemonte n. 4303 del 17/12/2019, in base alla legge 54/75, è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi a contributo per interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua. Nel nostro caso l'opera finanziata è pari a € 10.000,00 stanziato in bilancio anno 2020 per il ripristino difesa spondale in centro abitato del Rio Garbagnola;
- 6) Il Consorzio Bacino Imbrifero dello Scrivia provvederà al versamento dei sovracanonici arretrati e dell'anno 2019 per un importo di € 5.000,00 stanziati a bilancio nel titolo II in spese di investimento a salvaguardia del territorio montano.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Garbagna non ha rilasciato alcuna garanzia.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**


L'elenco delle società possedute come da "allegato 1"

**Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019**

L'avanzo di amministrazione presunto è illustrato nell' "allegato 2" e in sede di bilancio di previsione 2020/2022 si è provveduto ad applicarne una parte pari a € 375,28 necessaria ad ottemperare alla restituzione dell'anticipazione di cassa avuta dalla Cassa Depositi e Prestiti in base al D.L. 35/2013.

Garbagna, 19/02/2020

Il responsabile del servizio finanziario  
(Canevaro Alessandra)





	Organismi partecipati attualmente dal Comune di Garbagna	percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2019
1	AMIAS SRL di Novi Ligure	0,57%
2	A.S.M.T. Tortona S.p.A.	0,01%
3	Consorzio C.I.S.A.	1,2%
4	Consorzio per la gestione dell'Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria (ISRAL)	0,34%
5	Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – siglabile in CSR	0,35%
6	GIAROLO LEADER S.r.l.	1,74%
7	Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.A. – siglabile in SRT S.P.A.	0,4%
8	A.to 6	0,36%
9	5 Valli Servizi S.r.l.	2,56%



# COMUNE DI GARBAGNA

## Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

### BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

#### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	106.163,26
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	15.763,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.144.389,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.111.237,40
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	19.824,59
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	28,82
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	9.753,86
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	145.037,50
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 (1)	33.700,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019	111.337,50
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019		
Parte accantonata (3)		
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 (4)	42.948,39
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	12.728,54
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	5.340,00
	- Altri accantonamenti (5)	1.967,91
B) Totale parte accantonata		62.984,84
Parte vincolata		
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	373,11
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2,10
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.102,38
	- Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata		8.477,59
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		4.480,76
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		35.394,31
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.
- 5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.